



**Città di Milazzo**  
**3<sup>a</sup> Dipartimento- SERVIZIO PATRIMONIO-Ufficio Cimiteriale**

**Ordinanza Sindacale n.25 del 05/03/2008**

**IL SINDACO**

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2007 di approvazione del Regolamento Comunale per il servizio Mortuario e del Cimitero;

**Considerato** che nel provvedimento citato è attribuita al Sindaco la disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre;

**Sentite** in merito le Associazioni portatrici di interessi;

**Vista** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i, con la quale è stata recepita la legge 08/06/1990 n. 142;

**Visto** il Capo 4 " Trasporto di Cadaveri" del DPR 10/09/1990 n.285;

**VISTO** la determina Sindacale n.45 del 08/02/2007 di conferimento di delega ai Servizi Cimiteriali all'Assessore Vincenzo Russo;

**O R D I N A**

**Che il trasporto funebre sia così regolato**

**A) Degli orari di svolgimento dei trasporti funebri e del loro arrivo ai cimiteri cittadini**

1) I servizi funebri hanno luogo nei giorni feriali secondo i seguenti orari di partenza:  
tra le ore 16,30 e le ore 17.00 dal 01/Aprile al 31/Ottobre  
tra le ore 15,00 e le ore 15.30 dal 01/Novembre al 31/Marzo

2) L'esecuzione dei trasporti funebri non può essere interrotta per più di un giorno con prevalenza, su ogni altra, delle festività civili della Repubblica.

3) Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate dagli Uffici Cimiteriali il giorno feriale antecedente l'esecuzione del trasporto o, in casi d'emergenza, lo stesso giorno, subordinatamente alla ricezione della documentazione di legge.

4) Nella ordinaria diligenza e professionalità richieste all'impresa funebre rientra la conoscenza dei termini orari prescritti dalla normativa per il rilascio delle documentazioni propedeutiche l'autorizzazione al trasporto, pertanto la medesima è tenuta a richiedere all'Ufficio Cimiteriale orari di svolgimento del servizio compatibili con il procedimento.

5) Nella richiesta di autorizzazione al trasporto funebre, l'impresa è tenuta a precisare, oltre alle indicazioni relative ai mezzi ed al personale adibito, gli orari di partenza, quelli di eventuali fermate intermedie, l'itinerario che s'intende seguire e l'eventuale occorrenza di soste o cortei a passo d'uomo, i quali sono consentiti quando sia dichiarato che il loro svolgimento non costituisce particolare intralcio alla viabilità ordinaria.

6) L' Ufficio Cimiteriale nel ricevere le domande di autorizzazione al trasporto al cimitero ne determina l'orario di arrivo secondo le disponibilità di accoglienza giornaliera.

7) L'orario di arrivo della salma viene riportato sulla autorizzazione al trasporto ed è vincolante per l'impresa funebre mandataria.

8) Nell'accoglimento delle salme e nelle operazioni di sepoltura presso il cimitero si tiene conto dell'orario di arrivo al cimitero.

## **B) Dell'esercizio del potere di rappresentanza dell'impresa**

1) L'esercizio del potere di rappresentanza degli aventi titolo nel disporre dei funerali e della scelta di destinazione in sepoltura della salma è consentito ai titolari della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., ai rappresentanti ivi indicati, nonché, sotto la responsabilità del titolare della licenza di cui sopra, ai dipendenti ai soci dell'impresa mandataria, o, eccezionalmente, ad altre persone muniti di procura.

2) L'ordine temporale di ricezione presso gli Uffici Comunali del mandato conferito all'impresa determina rigidamente l'accesso delle istanze di autorizzazione del servizio funebre alle disponibilità degli orari di arrivo al cimitero e di sepoltura, dette disponibilità non possono essere variate se non nei modi previsti dal Regolamento Comunale o dalla presente Ordinanza.

3) L'istanza di autorizzazione è nulla se priva di mandato, sottoscritto dall'avente titolo e dalla contestuale dichiarazione dell'impresa che il contratto è stato stipulato (con le indicazioni del giorno e dell'ora) nella propria sede ovvero, qualora richiesto e confermato per iscritto dal mandante, presso il domicilio di quest'ultimo.

4) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, nell'ambito dei poteri di organizzazione ad esso conferiti, disciplina l'orario di apertura degli Uffici e le modalità di ricezione delle istanze.

5) Qualora l'impresa assuma funzioni di vettore di documenti redatti da altri soggetti pubblici, essa deve curare di riceverli e consegnarli immediatamente agli Uffici Comunali preposti. Spetta a chi ha redatto la documentazione curare l'osservanza delle norme in materia di trattamento e trasmissione di dati personali. Le inadempienze danno avvio alle opportune segnalazioni alle autorità competenti.

6) L'accesso alle strutture sanitarie e alle comunità da parte di addetti di imprese funebri viene disciplinato dalle relative amministrazioni e può avvenire, esclusivamente per le funzioni connesse al mandato, solo dopo che sia stata trasmessa agli Uffici Comunali, in una delle forme previste dalla normativa, la copia del mandato di cui al comma 2. In caso di contestazione fa fede l'orario di ricezione attestato dagli Uffici.

## **C) Delle modalità operative di esercizio dell'attività funebre**

1) L'impresa funebre nell'esecuzione del mandato è tenuta a:

a) seguire il servizio in tutte le sue fasi, fornire notizie sulle procedure di polizia mortuaria, sulla normativa, sulle condizioni e sulle tariffe previste dalla disciplina comunale in materia funebre e cimiteriale, nonché rispondere alle eventuali richieste di informazione sugli aspetti cerimoniali del trasporto avanzate dal mandante;

b) fornire feretro, dotazioni e arredi cerimoniali coerenti qualitativamente con il livello di servizio commissionato;

c) consegnare con puntualità quanto dovuto secondo l'organizzazione del servizio pattuito;

d) assicurarsi che le operazioni necessarie vengano eseguite con una diligente speditezza, senza compromettere la solennità cerimoniale del momento.

2) L'impresa è tenuta alla diligente cognizione delle normative di accesso dei propri addetti presso le strutture sanitarie e le comunità. Detti regolamenti non possono essere presi a giustificazione di eventuali ritardi o inadempienze nella esecuzione del mandato ricevuto.

3) Nel caso di deceduti a domicilio gli addetti dell'impresa alla consegna del feretro sono tenuti a procedere con adeguata prudenza e con riguardo al particolare momento in cui versano quanti sono vicini al defunto. Il refrigeratore, ove richiesto, deve essere fornito in condizioni di pronta usabilità ed essere corredato da chiare ed esaurienti istruzioni per il suo utilizzo.

4) L'impresa ha il compito di assicurarsi che il personale addetto al servizio sia adeguato professionalmente e quantitativamente alla circostanza e che veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza.

5) Il personale addetto al prelievo della salma e il carro funebre devono trovarsi sul luogo del prelievo della salma in tempo utile all'espletamento di tutte le incombenze, così da assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni nel rispetto degli orari prescritti dall'autorizzazione al trasporto.

6) Il feretro nel tragitto da o verso l'autofunebre deve essere mantenuto il più possibile in posizione orizzontale.

## **D) Del personale operativo minimo nelle attività di prelievo e trasporto**

- 1) Tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dipendente numericamente adeguato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 2) Si determina in quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, l'unità operativa minima per l'esecuzione del servizio di trasporto riferito a salme di persone di età superiore ai dieci anni.
- 3) Il Servizio Cimiteriale ha facoltà di individuare, con apposito atto dirigenziale, le sedi e i percorsi che, per la disposizione architettonica degli ambienti e in ragione della presenza di strumenti o attrezzi, agevolino la movimentazione non manuale del feretro e quindi possano consentire, in piena sicurezza, una diversa quantificazione dell'organico operativo.
- 4) Il trasporto del feretro da parte di parenti o congiunti è consentito per brevi tratti in piano e solo per fini cerimoniali, sempre che ciò non sia sconsigliato da ragioni di sicurezza e non determini modificazioni sull'obbligo dell'impresa di mettere a disposizione personale nella misura indicata nei punti precedenti.

## **E) Delle esequie in luoghi pubblici e della viabilità dei veicoli interessati**

- 1) Durante lo svolgimento delle esequie l'autofunebre ha facoltà di sostare – anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali – dinanzi ai luoghi di culto o di commemorazione purchè da ciò non derivano intralci.
- 2) L'autista del carro funebre durante il trasporto ha l'obbligo di seguire tragitti ed attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.
- 3) I veicoli facenti parte del corteo funebre sono tenuti al rispetto delle norme di circolazione stradale.
- 4) Qualora siano previsti il concorso di una moltitudine di partecipanti alle esequie o all'effettuazione di corteo a passo d'uomo in vie principali o eventi comunque suscettibili di provocare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, ogni comunicazione pubblica delle modalità del funerale è subordinata al conseguimento delle necessarie autorizzazioni tramite gli Uffici del Servizio Cimiteriale.

## **F) Dell'accertamento di idoneità all'esercizio di attività di impresa funebre.**

- 1) Le imprese aventi sede in Milazzo che intendano esercitare l'attività funebre entro il territorio cittadino sono tenute al deposito e all'aggiornamento presso gli Uffici della documentazione prevista dall'elenco allegato sotto la voce " A ".
- 2) Il deposito della documentazione secondo le modalità di cui al comma 1 è consentito altresì ad altre imprese funebri non aventi sede in Milazzo.
- 3) Dette imprese hanno facoltà di indicare genericamente, all'atto dell'istanza di autorizzazione di cui al punto B. comma 5, i mezzi e il personale che intendono adibire, con riserva di invio agli Uffici, immediatamente al termine del servizio, di una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli addetti.
- 4) Le imprese che non abbiano depositato presso gli Uffici i propri dati secondo quanto previsto dai commi precedenti, all'atto della richiesta di autorizzazione, sono tenute a dichiarare formalmente su apposito modulo, da assumere con determina dirigenziale, l'osservanza delle prescrizioni richieste dal Comune di Milazzo per l'esercizio dell'attività funebre sul proprio territorio. Gli Uffici sono tenuti a non dare corso alle istanze di autorizzazione sprovviste di tale dichiarazione informando di ciò l'impresa inadempiente e, se del caso, il mandante.
- 5) Qualora l'impresa intenda commissionare a terzi la fornitura di servizi o prestazioni inerenti l'esecuzione del servizio funebre, essa ne rimane responsabile. L'impresa che si avvalga di tale facoltà ha l'obbligo di darne notizia dettagliata al mandante in sede di negoziazione del contratto e ottenere il suo consenso. Alla impresa sub-mandataria si applicano le prescrizioni di cui ai commi precedenti in ordine alla dichiarazione dei mezzi e del personale da adibire.
- 6) Il Servizio Cimiteriale provvede:
  - a) alla conservazione della documentazione presentata nel rispetto delle normative in materia di tutela della riservatezza, considerato il limite del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  - b) al trattamento informatico dei dati finalizzato alle esigenze di accertamento e di riscontro dell'idoneità dell'impresa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria;

c) all'approntamento del materiale informativo-comparativo sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri previsto dal Regolamento Comunale.

#### **G) Del procedimento sanzionatorio.**

1) La violazione di norme di regolamenti comunali o di ordinanze da luogo all'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;

2) L'attività di agenzia esercitata in modo non conforme a quanto indicato nel Regolamento del Servizio Mortuario e del Cimitero e nelle Ordinanze applicative da luogo all'applicazione della sanzione di sospensione o revoca dell'autorizzazione di agenzia ai sensi dell'art. 10 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931.

3) Fatte salve le competenze di vigilanza e controllo attribuite all'Autorità Sanitaria dal Regolamento di Polizia Mortuaria, sia per gli aspetti legati all'esercizio dell'attività commerciale e di agenzia di affari, sia per quanto concerne il trasporto funebre, la vigilanza sull'attività di impresa è esercitata dall'Ufficio Cimiteriale e dagli Organi di Polizia Municipale, i quali agiscono con podestà ispettiva al fine di valutare la rispondenza dell'attività funebre alle norme di legge, regolamentari e delle ordinanze e procedono alle dovute segnalazioni presso gli enti preposti.

#### **H) Norme finali**

1) Nel rispetto del carattere istituzionale dei procedimenti complessi di polizia mortuaria, che richiedono la congiunta partecipazione dell'Autorità Comunale e di quella Sanitaria, il Responsabile del Servizio Cimiteriale ne concorda specifiche modalità attuative con i Servizi interessati delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, anche in ordine ai rapporti tra i soggetti pubblici sopra richiamati e l'impresa di onoranze funebri.

2) Il Responsabile del Servizio Cimiteriale ha facoltà di predisporre la modulistica relativa all'esecuzione dei procedimenti amministrativi previsti dalla ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il 01/Aprile/2008

**L'Assessore ai Servizi Cimiteriali  
(Vincenzo Russo)**

**p. IL SINDACO**

## ALLEGATO " A "

### ORARIO DI ARRIVO DEL TRASPORTO FUNEBRE

- dal 01/Aprile al 31/ Ottobre entro le ore 18,30
  - dal 01/Novembre al 31/Marzo entro le ore 17,30
- ESCLUSO DOMENICA E GIORNI FESTIVI**

### ORARIO DELLE TUMULAZIONI GIORNI FERIALI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00

### LAVORI DI APPOSIZIONI LAPIDE TUTTI I GIORNI ESCLUSO SABATO E FESTIVI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00

- 1) Qualora il ritardo del trasporto rischi di produrre la sovrapposizione di più servizi con destinazione contigua, l'ufficio cimiteriale dispone, a carico del trasporto inadempiente, l'attesa in zona prestabilita limitrofa all'ingresso principale del cimitero e la conseguente riduzione dei tempi previsti per la cerimonia di sepoltura al fine di non intralciare l'ordinato svolgimento delle programmazioni giornalieri.
- 2) Le operazioni di sepoltura delle salme devono concludersi in tempo utile a consentire un regolare svolgimento della programmazione giornaliera degli arrivi. Gli uffici cimiteriali sono quindi tenuti a procedere secondo quanto stabilito anche in assenza di aventi titolo, i quali tuttavia devono essere stati formalmente convocati a mezzo di informazione scritta loro consegnata al momento del deposito della salma in camera mortuaria.

#### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AL SERVIZIO CIMITERIALE:

- 1) Certificato di idoneità ASL, per le autofunebre (art.20 DPR 285/90 in corso di validità);
- 2) Libretto di circolazione autofunebre;
- 3) Certificato di idoneità ASL per le rimesse di autofunebri (art.21 DPR 285/90);
- 4) Autorizzazione P.S.(art. 115 T.U.L.P.S.)per agenzie di affari in corso di validità;
- 5) Dichiarazione circa l'assenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- 6) Dichiarazione circa l'assenza di condanne penali comportanti l'applicazione della pena accessoria di "interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese" (non richiesta per prestatore d'opera);
- 7) Certificazione circa capacità di risorse umane (libro di matricola);
- 8) Documentazione dei listini di prestazioni e forniture a garanzia del principio di pubblicità dei prezzi (art.14 d.lgs 114/98);
- 9) Documentazione del listino disbrigo pratiche;
- 9) DURC;
- 9) Dichiarazione che l'impresa ha provveduto all'interno della propria azienda all'applicazione di tutte le norme previste del DPR 626/94 e dal D.lgs 494/96;
- 10) documentazione comprovante la stipulazione di assicurazioni per responsabilità civile, sia verso terzi, sia verso i prestatori d'opera.